Pubblicato il 04/03/2021

N. 02652/2021 REG.PROV.COLL.
N. 09305/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9305 del 2020, proposto dall'avv. Francesco Fonderico, rappresentato e difeso da sé medesimo nonché dagli avvocati Harald Bonura, Giuliano Fonderico, Gianlorenzo Ioannides, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 cpa eletto presso lo studio avv. Giuliano Fonderico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 173;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., non costituita in giudizio;

nei confronti

Acea Ato 2 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

della nota della Regione Lazio n. 879670 del 14.10.2020, nella parte in

cui rigetta pressoché integralmente l'istanza di accesso proposta dal ricorrente in data 9.09.2020, avente a oggetto informazioni ambientali e gli atti relativi al procedimento volto all'individuazione delle aree di salvaguardia per l' "Opera di presa di Grottarossa (Comune di Roma)" e, conseguentemente, per l'accertamento del diritto di accesso ambientale e civico del ricorrente all'ostensione delle informazioni ambientali richieste. Ricorso ex art. 116 cpa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla legge 18 dicembre 2020, n.176;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021, svoltasi con modalità in videoconferenza, il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.Con il ricorso ex art. 116 cpa l'avv. Francesco Fonderico, in proprio, premette che la Regione Lazio con Avviso del 25 giugno 2020, pubblicato nel B.U.R.L. del 14 luglio 2020, n. 89 – Supplemento n. 1, recante "Pubblicazione, ai sensi dell'art. 10 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 ss.mm. ii., del progetto di concessione di Grande Derivazione di Acqua Pubblica, ad uso di approvvigionamento idropotabile, per una quantità di acqua prelevata pari a 5 moduli medi (500 litri secondi) dal Fiume Tevere, posta in essere nel territorio del Comune di Roma (RM), in località "Grottarossa". Richiedente: ACEA ATO 2 S.p.A.", ha reso noto che:
- ACEA ATO 2 S.p.A., ha presentato domanda al fine di ottenere la

Concessione di Grande Derivazione di Acqua Pubblica, ad uso di approvvigionamento idropotabile dal Fiume Tevere in località "Grottarossa" nel territorio del Comune di Roma;

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 7 maggio 2020, n. 59, è stata data pubblicazione, a norma dell'art 7 del R.D. 1775/1933 con particolare riguardo ai commi 4 e 5, di avviso nel quale si rende noto che è stata ritenuta ammissibile di valutazione la predetta domanda di concessione, con conseguente avvio del procedimento amministrativo;

- con Deliberazione n. 276 del 19 maggio 2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sono state apportate modifiche alla classificazione delle Acque regionali cosi come elencate all'interno dell'allegato 1 del medesimo dispositivo. In virtù di ciò l'Amministrazione regionale, avendo agli atti l'istanza in argomento, dovrebbe svolgere l'attività endoprocedimentale sulla richiesta di concessione ai fini potabili;

- l'impianto in argomento sarebbe già esistente e utilizzato ad uso diverso da quello idropotabile. La domanda pertanto presentata dal soggetto istante sarebbe esclusivamente servente al cambio di utilizzo della risorsa idrica senza variare alcuna quantità in termini di captazione e derivazione.

Con nota del 27 luglio 2020 l'avv. F.Fonderico - residente e stabilmente domiciliato a Roma- appresa la notizia su tale iniziativa di ACEA ATO 2 e nutrendo preoccupazione per i rischi che la stessa potrebbe determinare in relazione alla salubrità della fornitura idrica, in qualità di utente del servizio, è intervenuto formalmente nel primo procedimento ed ha contestualmente presentato istanza di accesso alla relativa documentazione.

Tuttavia, la Regione, con nota n. 745557 del 2.09.2020 ha respinto l'atto

di intervento e rigettato l'istanza di accesso. Tale atto è stato impugnato– unitamente alla nota con cui il Difensore civico regionale lo ha confermato nella parte relativa al diniego di accesso – con separato ricorso r.g. n. 8605/2020.

Riferisce di aver appreso che la Regione con avviso del 25 novembre 2019, pubblicato nel B.U.R.L. del 5.12.2019, n. 98 – Supplemento n. 1, recante «Inizio procedura per la delimitazione delle aree di salvaguardia», ha avviato le procedure d'individuazione di alcune Aree di Salvaguardia con riguardo, tra le altre, anche "Opera di presa Grottarossa (Comune di Roma)", oggetto del primo procedimento.

1.1.In seguito l'avv. Fonderico con nota in data 9.9.2020 ha presentato alla Regione istanza di accesso alle informazioni ambientali relative alla procedura di individuazione delle aree di salvaguardia per l'"Opera di presa di Grottarossa (Comune di Roma)".

A tal proposito rileva che il procedimento oggetto dell'istanza, nonché il relativo provvedimento finale, costituirebbero tra l'altro anche il presupposto per il rilascio della concessione di derivazione ad ACEA ATO 2, incidendo pertanto sulla gestione del servizio idrico e, più in generale, sull'utilizzo di risorse appartenenti al demanio pubblico.

In particolare, con la predetta istanza di accesso ha chiesto all'Amministrazione di rendere accessibili informazioni ambientali già formate e/o detenute stabilmente dall'Amministrazione stessa in relazione al predetto procedimento ed ha indicato espressamente gli atti, le informazioni e i dati richiesti nelle lettere da a) ad f) dell'istanza stessa.

La Regione, con nota n. 813428 del 22.09.2020, ha trasmesso l'istanza ai soggetti ritenuti controinteressati, tra i quali ACEA ATO 2.

Il ricorrente con nota del 24.09.2020 ha evidenziato l'illegittimo aggravamento del procedimento vertente su atti pubblici e soggetti a

obbligatoria pubblicazione, per i quali non sussisterebbe per definizione la configurazione di soggetti controinteressati titolari di diritti alla riservatezza.

ACEA ATO 2 con nota del 12.10.2020 – non conosciuta, ma il cui contenuto è riportato nella successiva nota regionale – si è opposta all'ostensione degli atti sub a), in ragione della natura asseritamente sensibile dell'impianto e della conseguente non divulgabilità, per motivi di pubblica sicurezza, delle «informazioni relative all'ubicazione del predetto impianto, dell'opera di presa, nonché alla delimitazione dell'area di tutela assoluta».

1.2.La Regione Lazio, con nota n. 879670 del 14.10.2020, facendo proprie le ragioni rappresentate da ACEA ATO 2, ha rigettato l'istanza di accesso:

- ha negato pressoché integralmente l'accesso a quanto richiesto sub a); - ha affermato l'inesistenza della documentazione richiesta sub b), c), d); - ha genericamente rinviato a quanto pubblicato sul sito web di ARPA Lazio per quanto concerne le informazioni richieste sub e), f).

La Regione, quindi, ha osteso solo: - l'Avviso di inizio procedura di individuazione delle aree di salvaguardia; - la relativa relazione geologica.

1.3.L'avv. Fonderico con il ricorso in esame, proposto avverso la suddetta nota della Regione Lazio n. 879670 del 14.10.2020 nella parte in cui rigetta l'istanza di accesso proposta dal ricorrente, ha dedotto il seguente articolato motivo di impugnazione:

-Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 195/2005; del d.lgs. 33/2013; dell'art. 3- sexies del d.lgs. 152/2006 e della Convenzione di Aarhus del 1998, ratificata con legge n. 108/2001; della D.G.R. n. 5817 del 14/12/1999; dei principi di sviluppo sostenibile (art. 3-quater, d.lgs. 152/2006) e di governo democratico, trasparente e partecipativo delle acque (artt. 6, 8 e 14, All.ti IV e VII, Direttiva

2000/60/CE; artt. 94, 117 e 122, All. 9, d.lgs. 152/2006; Parte III, Allegato al D.P.R. 05.07.2013; L.R. Lazio n. 5/2014), dei principi in materia di pubblicità, trasparenza, buon andamento e buona amministrazione (art. 97 e 117, comma 1, Cost.; art. 41 Carta di Nizza; artt. 1 e 22 segg. legge 241/1990). Eccesso di potere sotto svariati profili, in particolare per illogicità, contraddittorietà anche con precedenti provvedimenti, difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, violazione del principio di proporzionalità: la nota impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui nega l'accesso alla "richiesta/proposta/istanza di delimitazione delle aree di salvaguardia oggetto di pubblicazione sull'Albo pretorio di Roma Capitale riguardo all'"Opera di presa Grottarossa (Comune di Roma)", e all'annessa documentazione prescritta dalla D.G.R. n. 5817 del 14/12/99", perché in contrasto con la disciplina nazionale e sovranazionale in materia di accesso ambientale, civico e/o documentale e, più in generale con i principi di trasparenza, pubblicità e buon andamento. La documentazione in questione, avente natura ambientale, sarebbe accessibile a chiunque ne faccia richiesta (ex d.lgs. n. 195 del 2005; art. 4 Conv. di Aarhus; art. 3 -sexies d.lgs. n. 152 del 2006), in quanto il diritto di accesso alle informazioni ambientali in essa contenute sarebbe un diritto pieno e incondizionato, non subordinato tra l'altro ad alcuna limitazione circa la legittimazione soggettiva del richiedente; in tale materia il diniego rappresenterebbe infatti l'eccezione operante nei soli casi in cui la divulgazione possa ledere interessi di pari o di superiore rilievo costituzionale. Nel caso di specie, il procedimento ambientale oggetto della richiesta di accesso sarebbe connesso al primo procedimento, avente a oggetto l'utilizzo idropotabile di acqua del fiume Tevere per la fornitura delle utenze nella città di Roma, e presenterebbe quindi innegabili riflessi sul diritto alla salute dei cittadini utenti, ivi

incluso il ricorrente. Non vi sarebbero tuttavia interessi pubblici di livello costituzionale superiore al diritto alla salute e alla sicurezza dell'individuo, posto che il procedimento ambientale in oggetto presenterebbe innegabili riflessi sulla salute dei cittadini. Espone il ricorrente che, in materia di acque, lo stesso legislatore regionale, in coerenza con quello europeo, ha inoltre invocato i principi di governo democratico e partecipativo del bene comune idrico (art. 1, 2, 6 e 8, L.R. Lazio n. 5 del 2014) e, vista la strettissima connessione tra accesso e partecipazione, il diritto di accesso dovrebbe godere della più ampia garanzia anche in funzione del consapevole e proficuo esercizio del diritto di partecipazione. In particolare la documentazione in questione sarebbe altresì ex sé pubblica e soggetta a specifico obbligo di pubblicazione (DGR 5817/99) e pertanto anche soggetta ad accesso civico ex artt. 5 e 40 d.lgs. n. 33 del 2013, attesi l'oggetto dell'istanza nonché i profili di interesse pubblico generale coinvolti (provvedimenti relativi all'uso di risorse ambientali/demaniali/erariali). Pertanto, sostiene il ricorrente che il diniego sull'istanza di accesso sarebbe illegittimo, contrario alla normativa in materia di accesso ambientale – e, anche in subordine – civico, oltre che ai generali principi di pubblicità, trasparenza e buon andamento che devono improntare l'attività amministrativa, anche ai fini della partecipazione collaborativa alle decisioni dell'Amministrazione. Inoltre le motivazioni della Regione sul diniego sarebbero infondate facendo indistinto riferimento alla natura "sensibile" dell'impianto di Grottarossa e ai motivi di pubblica sicurezza, che ostacolerebbero la divulgazione delle informazioni relative all'ubicazione dell'impianto e dell'opera di presa e alla delimitazione dell'area di tutela assoluta, nonostante la divulgazione della sua ubicazione in sede di pubblicazione del provvedimento di approvazione

del relativo progetto sull'Albo Pretorio. Tra l'altro la delimitazione delle aree di salvaguardia dovrebbe implicare l'installazione di cartellonistica pubblica di segnalazione e quindi dovrebbe essere conoscibile (come nel caso del tutto analogo dell'esistente impianto di presa delle acque ad uso potabile dalle sorgenti del Peschiera-Capore - fonte di alimentazione dell'acquedotto che serve Roma Capitale – riguardo al quale non sarebbero stati opposti rilievo ad analoghe istanze di associazioni ambientaliste); la delimitazione delle "aree protette" sarebbe soggetta a obbligo di pubblicità e partecipazione nell'ambito, tra l'altro, della pianificazione di bacino distrettuale e del piano di tutela delle acque (artt. 6, 8 e 14, e All.ti IV e VII, Direttiva 2000/60/CE; artt. 94, 117, comma 3, e 122, All. 9, d.lgs. 152 del 2006; Parte III, All. 2, Tavola 1, dell'Allegato al d.P.R. 05.07.2013, Approvazione del Piano di gestione del bacino idrografico Appennino centrale, in G.U., Serie Gen., 11.02.2014, n. 34). In ragione della natura di "bene comune" della risorsa idrica, anche il procedimento in questione sarebbe pertanto soggetto ai principi di governo partecipativo delle acque, dovendosi conformare al principio di sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater, d.lgs. 152 del 2006. In ogni caso anche nella ipotesi di ritenere alcune delle informazioni ambientali contenute nel fascicolo aventi natura "sensibile", la Regione avrebbe dovuto svolgere una concreta istruttoria circa l'effettivo pregiudizio derivante dalla ostensione delle predette informazioni ambientali, potendo altresì oscurare le parti della documentazione recanti informazioni asseritamente "sensibili", senza escludere tutte le altre informazioni aventi oggettiva "natura ambientale", che salvo motivata indicazione (onere non assolto), non recherebbero elementi di "sicurezza pubblica" e quindi soggetti ad obbligo di pubblicità. Infine, riguardo al rinvio al sito ARPA Lazio, la

risposta della Regione sarebbe illegittima in quanto i dati pubblicati nel detto sito sarebbero generici, cumulativi e non aggiornati ai più recenti eventi di inquinamento del fiume, su cui l'istruttoria dovrebbe tener conto. Per tali ragioni, i dati pubblicati e genericamente riferiti dalla Regione costituirebbero solo una parte delle informazioni ambientali oggetto dell'istanza già formate e detenute dalla stessa, per le quali sussisterebbe il diritto di accesso del ricorrente, senza ostacoli.

Parte ricorrente conclude per l'annullamento, in parte qua, del provvedimento impugnato e per l'accertamento dell'illegittimità del diniego di accesso opposto dall'Amministrazione regionale e del diritto del ricorrente di accedere alla documentazione richiesta, con conseguente ordine alla Regione dell'ostensione della stessa.

2. La Regione Lazio intimata non risulta costituita in giudizio.

3.In prossimità della odierna camera di consiglio, il ricorrente ha depositato documentazione e memoria con la quale ha ulteriormente argomentato sulla inconsistenza delle ragioni del diniego opposto dalla Regione all'istanza di accesso, tenuto conto della documentazione predisposta dalla società richiedente resa pubblica e scaricabile dal web, con indicazione dell'indirizzo e delle coordinate georeferenziate dell'ubicazione dell'impianto; ha altresì fornito ulteriori considerazioni sulla legittimazione del diritto di accesso e sulla natura di informazioni ambientali delle richieste tra cui la relazione idrogeologica sottratta interamente all'accesso e sul diritto del ricorrente stesso ad accedere a tutte le informazioni ambientali richieste, ai sensi dell'art. 162 d.lgs. n. 152 del 2006 che con riferimento al servizio idrico riconosce agli utenti un diritto alla trasparenza amplissimo, autonomo e incondizionato; sulla base di ciò ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per l'accertamento del suo diritto di accedere alla documentazione richiesta.

Alla Camera di consiglio da remoto del 26 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La controversa vicenda sottoposta all'esame del Collegio verte sulla legittimità del diniego opposto al ricorrente dalla Regione Lazio sull'istanza di accesso a informazioni ambientali, proposta ai sensi del d.lgs. n. 195 del 2005 (accesso ambientale) nonché ove occorra dell'art.5 del d.lgs. n. 33 del 2003 (accesso civico), riguardante "tutti gli atti del procedimento" relativo all'Avviso recante "Inizio procedura per la delimitazione delle aree di salvaguardia", pubblicato in BURL n. 98 del 05/12/2019, Suppl. n. 1.

1.1.Con la predetta istanza di accesso parte ricorrente ha chiesto specificamente l'accessibilità alle informazioni ambientali già formate e/o detenute stabilmente dall'Amministrazione in relazione al procedimento in questione e precisamente:

"a) *«la richiesta/proposta/istanza di delimitazione delle aree di salvaguardia oggetto di pubblicazione sull'Albo pretorio di Roma Capitale riguardo alla "Opera di presa Grottarossa (Comune di Roma) e l'annessa documentazione prescritta dalla D.G.R. n. 5817 del 14/12/99;*

b) gli estremi della pubblicazione;

c) le osservazioni eventualmente presentate dagli aventi diritto a termini di legge trasmesse da Roma Capitale alla Direzione in indirizzo;

d) l'eventuale provvedimento regionale (D.G.R.) di delimitazione dell'area di salvaguardia, qualora già emanato;

e) le più recenti e aggiornate informazioni ambientali inerenti all'attuale qualità della risorsa idrica nell'area interessata dalla delimitazione dell'area di salvaguardia già formate e/o detenute stabilmente dall'Amministrazione in indirizzo ai fini del procedimento in oggetto;

f) le informazioni ambientali inerenti a ogni eventuale forma di valutazione ambientale concernente la suddetta procedura di delimitazione, già formate e/o detenute stabilmente dall'Amministrazione ai fini del procedimento in oggetto".

Parte ricorrente nell' istanza di accesso ha manifestato il proprio interesse ad accedere a dati e informazioni ambientali, riguardanti il procedimento di delimitazione della suddetta area di salvaguardia per un impianto di potabilizzazione delle acque emunte dal Tevere, avuto riguardo alle "*condizioni di grave inquinamento*" del fiume, temendo l'individuazione di detta area "*presumibilmente inidonea a prevenire, anche in via precauzionale, ripercussioni della suddetta Opera di presa, sia sulla salute umana (in relazione alla fornitura ad uso potabile di risorse idriche inidonee e/o comunque di qualità inferiore all'attuale) sia sull'ambiente fluviale"*, per l'ingente prelievo "*potenzialmente idoneo a determinare un deterioramento dello stesso ecosistema fluviale e degli altri possibili utilizzi ambientali della risorsa idrica…..altresì foriero di maggiore produzione di rifiuti derivanti dalla depurazione/filtraggio delle acque prelevate e dell'immissione di ulteriori sostanze , potenzialmente lesive per la salute e l'ambiente, addizionate alla risorsa idrica distribuita per renderla asseritamente idonea alla potabilità, nonché degli ulteriori consumi energetici, con conseguenti emissioni di gas a effetto serra aggiuntivi, derivanti dal funzionamento dell'esistente impianto di potabilizzazione".*

1.2. La Regione con l'atto di diniego impugnato ha, da un lato, precisato che la procedura di delimitazione delle aree di salvaguardia della "*Opera di Presa Grottarossa è, a tutt'oggi, in itinere*" e dall'altro che "*i documenti recanti informazioni ambientali, soggetti ad obbligo di pubblicazione sull'Albo pretorio comunale ai sensi della specifica disciplina…..saranno infatti oggetto di pubblicazione/pubblicità sull'Albo pretorio comunale per consentire agli aventi diritto di produrre eventuali osservazioni prima della adozione della Deliberazione di individuazione delle aree di salvaguardia*", con definizione solo in seguito

della Deliberazione da pubblicare sul BURL, precisando quindi che *"ad oggi …..la documentazione succitata, di cui si avanza richiesta di ostensione, è inesistente"*.

Riguardo all' "*esercizio del diritto di visionare la residua 'annessa documentazione prescritta dalla D.G.R. n. 5817 del 14/12/99', formata dal Soggetto proponente secondo le prescrizioni della succitata Deliberazione"* la Regione ha ritenuto tale esercizio "*legittimamente subordinato al previo interpello del Proponente stesso, sia in considerazione della tutela della riservatezza, comunque garantita dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i, sia in considerazione della obbligatorietà di escludere, in modo incontrovertibile, la ricorrenza dei casi di esclusione del diritto di accesso elencati all'art. 5 bis del succitato Decreto, nonché all'art. 5 del D.Lgs. n. 195/2005 e s.m.i."*.

La Regione nel diniego precisa di aver interpellato ACEA ATO 2, in ordine alla richiesta/proposta/istanza di delimitazione delle aree di salvaguardia oggetto di pubblicazione sull'Albo pretorio di Roma Capitale riguardo alla "*Opera di presa Grottarossa (Comune di Roma) e l'annessa documentazione prescritta dalla D.G.R. n. 5817 del 14/12/99*", e riferisce che in riscontro a tale comunicazione la società ha dichiarato "*stante la natura sensibile dell'impianto in parola*" di opporsi "*all'ostensione della relazione idrogeologica in quanto contiene informazioni relative all'ubicazione del predetto impianto, dell'opera di presa, nonché alla delimitazione dell'area di tutela assoluta, in quanto informazioni da ritenersi non divulgabili per motivi di pubblica sicurezza*". Riguardo alle altre informazioni e atti indicati nelle lettere da b) ad f) dell'istanza di accesso la società ha dichiarato di non opporsi all'ostensione degli stessi.

Indi la Regione con l'atto di diniego prende atto delle motivazioni addotte da ACEA ATO 2 in opposizione alla richiesta di accesso agli atti avanzata dal ricorrente ed " *espunta la documentazione menzionata dalla*

succitata Società, comunica che la documentazione visionabile, trasmessa in allegato alla presente, è la seguente: -Pubblicazione Avviso di inizio procedura di individuazione delle aree di salvaguardia della "Opera di presa Grottarossa"; -Relazione geologica inerente la "Opera di presa Grottarossa". Riguardo alle informazioni chieste con l'istanza di accesso e indicate sub lett. f) la Regione "*rinvia alla consultazione del sito web di ARPA Lazio: http://www.arpalazio.gov.it/, deputata alle attività di monitoraggio e controllo finalizzate alla tutela ambientale".*

2.Le censure sulla violazione della normativa in materia di accesso ambientale, come prospettate dal ricorrente, e nella sostanza sui principi di trasparenza e in materia di pubblicità nonché per il difetto di motivazione, sono fondate per le seguenti considerazioni.

2.1.Va innanzitutto riconosciuta la legittimazione dell'istante a proporre il presente ricorso quale soggetto residente nel territorio di ubicazione dell'impianto di potabilizzazione per la potenziale possibilità di interferire o pregiudicare le condizioni di salute riguardo alla qualità dell'acqua destinata all'immissione nell'acquedotto servente la città, di cui lo stesso è utente.

Ed infatti, sotto il profilo soggettivo, in materia ambientale la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in detta materia, specificamente disciplinata nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 contenente norme di derivazione comunitaria, prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai rispettivi presupposti di cui all' art. 22 e ss., l. n. 241 del 1990.

L'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse. La medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle « informazioni ambientali » (che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione interessata alle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall' art. 22 della l. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione (cfr. Tar Calabria, Reggio Calabria, 5 novembre 2018, n.645; Tar Lazio, Roma, sez. I, 7 marzo 2017, n.3206).

Pertanto, nell'ottica di consentire il più ampio accesso alle informazioni in questione, sotto il profilo soggettivo, il richiedente non è tenuto a specificare il proprio interesse e, sul versante oggettivo, sono escluse solo richieste manifestamente irragionevoli e formulate in termini eccessivamente generici (art. 5, comma 1, d.lgs. n.195 del 2005, il quale a mente del successivo comma 3, prescrive un'interpretazione restrittiva dei predetti casi di esclusione dal diritto di accesso), posto che le richieste devono essere specificamente individuate con riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori o alle misure di cui all'art. 2, punto 3, del d.lgs. n. 195 del 2005 (cfr. Tar Abruzzo, Pescara, 5 giugno 2019, n.146; Tar Campania, Napoli, sez.VI, 22 novembre 2019, n.5511).

2.2.Quanto alla nozione di informazione ambientale accessibile, il d.lgs. n. 195 del 2005 specifica all'art. 2 che per "informazione ambientale" si intende «*qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale ...*» concernente lo stato degli elementi dell'ambiente, i fattori che incidono sull'ambiente, le emissioni, le misure

adottate e finalizzate a proteggere i suddetti elementi, le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale, le analisi costi — benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, lo stato della salute e della sicurezza umana.

In tema di diritto di accesso alle informazioni ambientali, laddove venga proposta la relativa richiesta al fine di tutelare il proprio diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente, il regime facilitato di accesso di cui al richiamato d.lgs. n. 195 del 2005, rende prevalenti gli interessi di coloro che vogliono accedere ai documenti relativi ai diritti fondamentali (salute, ambiente) rispetto alla situazione di chi ha invece interesse a che i dati aziendali o personali non siano rivelati.

2.3.La Regione, come sopra riportato, in particolare, nel diniego dell'accesso a quanto richiesto nel punto sub a) dell'istanza ha preso atto delle motivazioni addotte da Acea ATO 2 S.p.A di opposizione all'ostensione delle «*informazioni relative all'ubicazione del predetto impianto, dell'opera di presa, nonché alla delimitazione dell'area di tutela assoluta»,* per motivi di "*pubblica sicurezza"*, stante la natura sensibile dell'impianto ed ha rinviato alle stesse.

Innanzitutto va escluso che l'Amministrazione possa legittimamente assumere a fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso da parte del soggetto controinteressato, atteso che la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri delle richieste che li riguardino, rimette sempre all'Amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati (cfr. Tar Calabria, Reggio Calabria,16 marzo 2015, n.281).

Sotto altro profilo appaiono infondate le ragioni addotte per la non

divulgazione delle informazioni sulla ubicazione dell'impianto, dell'opera di presa, nonché riguardo alla delimitazione dell'area di tutela assoluta opposte dalla società controinteressata - "*per motivi di pubblica sicurezza*", "*stante la natura sensibile dell'impianto"* - e prese in considerazione e fatte proprie dalla Regione nel suo diniego, in quanto seppure prevista la possibilità di negare l'accesso all'informazione ambientale quando la divulgazione dell'informazione rechi pregiudizio all'ordine e alla sicurezza pubblica (art. 5, comma 2, lett. b) del d.lgs.n. 195 del 2005), tuttavia l'esigenza di tenere segreta e di non pubblicizzare la suddetta ubicazione dell'impianto risulta smentita dalla documentazione depositata in atti dal ricorrente, in data 30.12.2020, scaricabile dal web (relativa a documenti predisposti per convegni e altri incontri pubblici), nella quale è specificamente indicato e reso pubblico l'indirizzo relativo all'impianto e le coordinate georeferenziate dell'ubicazione dello stesso.

2.4.Va considerato che parte ricorrente ha manifestato interesse a conoscere la documentazione relativa alla situazione dello stato dei fattori ambientali oggetto del procedimento di delimitazione dell'area di salvaguardia e le informazioni sulla qualità della risorsa idrica (punti lett. e) ed f) dell'istanza di accesso) e il diniego a tali informazioni ambientali opposto dalla Regione - incluse quelle contenute nella relazione idrogeologica sottratta interamente all'accesso – contrasta con quanto prescritto dall'art. 162 d.lgs. n. 152 del 2006 che con riferimento al servizio idrico, prevede che il gestore del servizio idrico integrato "*garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate*", e che " *le regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o*

presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi", ed altresì conferma il principio di ampio riconoscimento del diritto di accesso consentendo che "*Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici (del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio), delle regioni e delle province autonome di tutti i documenti, atti, studi e progetti inerenti alle domande di concessione di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità degli atti delle amministrazioni pubbliche*".

Nel quadro normativo di riferimento occorre inserire anche tale disposizione che estende sotto il profilo soggettivo, in materia ambientale, la platea dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente per assicurare la partecipazione degli stessi ai processi decisionali locali, nazionali e transfrontalieri concernenti le tematiche ambientali e ciò in attuazione del trattato internazionale di Aarhus, finalizzato a garantire ai cittadini il diritto alla trasparenza e la partecipazione in materia, con l'ampio riconoscimento quindi del diritto di accesso, quale strumento di controllo diffuso e incisivo sul buon governo delle risorse ambientali.

Sotto questo profilo va anche richiamata la recente pronuncia della Corte di giustizia UE (sez. I, 28 maggio 2020, n. 535) secondo cui l'art. 6 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a disposizione del pubblico nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto devono includere i dati necessari al fine di valutare l'impatto di quest'ultima sull'acqua alla luce dei criteri e degli obblighi previsti segnatamente, all'art. 4, par. 1, della direttiva 2000/60 stessa.

Va rilevato che l'iniziativa processuale a tutela del diritto di accesso della specie certamente non costituisce un'azione di tipo popolare, dal momento che la richiesta di accesso alle informazioni ambientali non esime il richiedente dal dimostrare che l'interesse, che intende far valere, ha natura ambientale, ed è volto alla tutela dell'integrità della matrice ambientale, non potendo ammettersi che dell'istituto si possa fare un utilizzo per finalità ad esso estranee; di qui la necessità che la richiesta di accesso sia formulata specificamente con riferimento alle matrici ambientali potenzialmente compromesse e fornire una ragionevole prospettazione degli effetti negativi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2018, n. 4339; id., 13 marzo 2019, n. 1670; Tar Abruzzo, Pescara, cit. n. 277 del 2017), elementi e circostanze espressamente indicate da parte ricorrente nella istanza di accesso, come sopra riportato.

3.Nel caso in esame possono ritenersi sussistenti i presupposti individuati dalla legge e dalla giurisprudenza ai fini del riconoscimento dell'accesso documentale in materia ambientale, risultando infondate le opposte ragioni di non divulgabilità delle informazioni che risultano invece incidenti sul diritto individuale e collettivo all'ambiente salubre, restando sempre salva, nella specie, la possibilità da parte della Regione di omissare i dati della documentazione richiesta, ritenuti non ostensibili e non da rendere pubblici, anziché negare l'accesso ai documenti.

In definitiva, per quanto sopra esposto, il ricorso merita accoglimento e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato, nella parte in cui nega la ostensione della documentazione chiesta con l'istanza di accesso, ordinando alla Regione Lazio di dare riscontro a detta istanza inoltrata dal ricorrente, salvo quanto già osteso, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti, sussistendo giuste ragioni, in ragione della particolare natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato, nella parte in cui nega la ostensione della documentazione chiesta con l'istanza di accesso, ordinando alla Regione Lazio di dare riscontro a detta istanza inoltrata dal ricorrente, salvo quanto già osteso, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Spese del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 26 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Consigliere

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti	**Alessandro Tomassetti**

IL SEGRETARIO